

X.

TORNATA DEL 23 GIUGNO 1863.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — *Sunto di petizioni — Giuramento del Senatore Lo Schiavo — Congedi — Omaggi — Seguimento della discussione del progetto di legge sull'arresto personale in materia civile e commerciale — Spiegazioni del Senatore De Foresta, cui risponde il Senatore Vacca (relatore) — Relazione sull'emendamento Martinengo, e nuova relazione al riguardo dell'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Arnulfo a consultazione della medesima e del Ministro di Grazia e Giustizia in favore — Parole del Senatore Martinengo — Replica del Senatore Arnulfo — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazioni del Senatore Arnulfo e del Senatore Vacca — Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Parole del Senatore Lauzi sull'ordine della discussione — Adesione dei Senatori De Foresta e Chiesi alla proposta ministeriale — Dichiarazione del Senatore Vacca — Ritiro dell'emendamento Martinengo — Considerazioni del Ministro Guardasigilli e dei Senatori De Foresta, Gioia, Mameli e Arnulfo — Emendamento Lauzi, accettato dal Senatore Martinengo, dall'Ufficio Centrale e dal Ministero — Dubbio del Senatore Duchoqué chiarito dal Senatore Lauzi — Proposta in aggiunta all'emendamento Lauzi, del Senatore Alfieri — Parole del Senatore Duchoqué — Nuova redazione del N. 1 dell'art. 2, del Senatore De Foresta — Dichiarazione dei Senatori Martinengo e Vacca (relatore) — Considerazioni del Senatore Duchoqué — Adesione del Ministro di Grazia e Giustizia alla redazione De Foresta — Parole del Senatore Arrivabene — Risposta del Senatore Mameli al Ministro di Grazia e Giustizia — Appunti del Senatore Coppola all'emendamento Lauzi — Dichiarazione del Senatore Corsi — Reiezione dell'emendamento Lauzi — Approvazione della redazione del Senatore De Foresta — Aggiornamento della seduta a giovedì — Dichiarazione del Senatore Ceppi, e del Ministro di Grazia e Giustizia in ordine al progetto di legge per la soppressione d'alcune giudicature.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dei Lavori Pubblici e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore segretario **Bellolli** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale viene approvato.

Il Senatore segretario **San Vitale** dà lettura del seguente:

SUNTO DI PETIZIONI

N. 3297. Il Presidente della Società veterinaria nazionale a nome di tutti i componenti la Società medesima, fa istanza presso il Senato, acciò venga senza ritardo sancita una legge che regoli l'esercizio pratico della loro professione ed organizzi un servizio sanitario veterinario nelle campagne.

N. 3298. La Giunta Municipale di Partanna (Sicilia)

fa istanza perchè sia attivata la costruzione del tronco di ferrovia da Palermo a Trapani.

N. 3299. Il sig. Giuseppe Ricca, arciprete di Taormina, provincia di Messina, ricorre al Senato e chiede una provvidenza contro una risoluzione del Ministro di Grazia e Giustizia, che dice attaccare i suoi diritti e quelli del Tribunale della R. Monarchia ed apostolica legazia in Sicilia. (*Petizione mancante dell'autenticità della firma*).

Presidente. Essendo presente nelle sale del Senato il sig. cav. Lo Schiavo, i cui titoli sono già stati verificati, si farà luogo alla prestazione del giuramento.

Prego i signori Senatori Gallotti e Paternò a volerlo introdurre nell'Aula.

(Introdotta il cavaliere Lo Schiavo dai Senatori Paternò e Gallotti, presta giuramento nella consueta formula.)

Do atto al signor cavaliere Lo Schiavo della presta-

stazione del giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Si dà lettura di una domanda di congedo.

Il Senatore **San Vitale segretario**, legge una lettera del Senatore Biscaretti colla quale domanda un congedo che il Senato gli accorda.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il sig. Angelo Angelucci, capitano d'artiglieria, di N. 10 esemplari de'suoi *Cenni storici sul tiro a segno in Italia dal XII al XVI secolo*;

L'ingegnere Angelo Manfredi, di alcune copie delle sue *Osservazioni sulla relazione della Commissione governativa intorno al progetto della ferrovia da Lucca a Reggio*;

La Commissione Agraria di Cremona, di alcuni esemplari del *Programma e Regolamento speciale per l'esposizione agraria che si terrà in quella città*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ARRESTO PERSONALE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge relativo all'arresto personale in materia civile e commerciale.

Ieri la discussione si è fermata al numero primo dell'art. 2.

Senatore **De Foresta.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta.** Io non era presente quando l'Ufficio II mi ha fatto l'onore di chiamarmi a Commissario per questa legge; e per ragioni d'ufficio avendo dovuto assentarmi fin dall'indomani, non ho potuto prendere parte alle discussioni del progetto medesimo che furono fatte nel seno dell'Ufficio Centrale, e quando si deliberò sulle massime principali che lo informano.

Non sono intervenuto che alle ultime due sedute, quando già erano stampate le bozze della Relazione e del progetto dell'Ufficio Centrale, nelle quali sedute non si trattò che di alcune modificazioni alla redazione proposta dall'Ufficio stesso, e due questioni speciali: una circa i fidejussori, e l'altra circa i biglietti a ordine.

Può quindi accadere frequentemente, nel corso della discussione, che la mia opinione non vada d'accordo con quella degli onorevoli altri membri dell'Ufficio Centrale.

E difatti, ieri, mentre io osservava all'onorevole Senatore Alfieri, che se credeva conveniente d'aggiungere le parole *sull'istanza della parte interessata*, credeva pure, che quest'aggiunta, onde non avesse una portata troppo estesa, la quale potesse pregiudicare le questioni che possono occorrere in quanto all'arresto personale in materia commerciale, fossero aggiunte nell'articolo 2, non poteva acconsentire che fossero ag-

giunte nell'articolo primo, il concetto del quale domina tutta la legge medesima; e mentre io veniva svolgendo le osservazioni che credeva che appoggiassero la mia opinione, non era ancora seduto sul mio seggio, che l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale alzavasi a dichiarare, che la maggioranza dell'Ufficio Centrale medesimo ravvisava opportuna l'osservazione dell'onorevole Senatore Alfieri, e che aderiva a che le accennate parole fossero aggiunte non nell'articolo 2, come portava il progetto ministeriale, e come io chiedeva, ma sibbene nell'art. 1, e così venne deliberato dal Senato.

Io credo, che sarò stato nell'errore, e che la maggioranza dell'Ufficio Centrale e l'onorevole Senatore Alfieri avevano veduto meglio di me, posto che così fu deliberato dal Senato; tuttavia siccome lo stesso fatto può ripetersi altre volte nel corso della discussione, mentre a richiesta de' miei colleghi continuerò a rimanere a lato di essi e prenderò parte alla discussione in ciò in cui potrà la mia opinione andar d'accordo con la loro, ho creduto conforme alla mia dignità, ed al mio dovere, di far conoscere perciò al Senato, come possa frequentemente avvenire, che non mi trovi d'accordo con gli onorevoli miei colleghi.

Senatore **Vacca, relatore.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Vacca.

Senatore **Vacca, relatore.** Dopo le spiegazioni fornite dall'onorevole Senatore De Foresta mi credo anch'io, nella qualità di relatore dell'Ufficio Centrale, in debito di dire alcune parole affine di dissipare un equivoco che per verità sarebbe dispiacevolissimo.

Mentre io ieri nella circostanza rammentata dall'onorevole Senatore De Foresta, sorgeva, anche a nome della maggioranza dell'Ufficio Centrale, per suggerire una relazione piuttosto che un'altra, per suggerire un'inversione di metodo in quanto alla collocazione dell'articolo aggiunto, io ho interpretato la mente della maggioranza dell'Ufficio Centrale, e non ho creduto da parte mia di mettermi in opposizione aperta con l'onorevole Senatore De Foresta, di cui tanto apprezziamo i lumi ed il senno.

Ci pareva per verità codesta una questione affatto secondaria, una questione d'ordine nella redazione materiale degli articoli, per guisa che io dichiarava a nome dell'Ufficio Centrale, che le mie spiegazioni non esprimevano punto un dissenso che avesse una qualche importanza, ed ora mi credo nel dovere di confermare le spiegazioni che egli ha fornito intorno al modo che si è tenuto nella discussione dell'Ufficio Centrale; egli assente non ha potuto prendere parte a tutte quelle discussioni, le quali ci hanno condotto a formulare il nuovo progetto di legge.

Presidente. L'Ufficio Centrale ieri per organo del suo relatore aveva chiesto che gli si rimettessero tutti gli emendamenti prima che fossero appoggiati, e perciò domando all'Ufficio Centrale se ha preso cognizione dell'emendamento proposto dal Senatore Martinengo al numero primo dell'articolo secondo, concepito in que-

sti termini: *in quanto ciò potesse essergli noto con sicurezza.*

Senatore **Vacca**, *relatore*. Dirò a nome dell'Ufficio Centrale che ci è mancato il tempo per rinnovare questa discussione coll'onorevole Senatore Martinengo, però egli ha avuto la cortesia di fornirmi delle spiegazioni orali, ed io conferendo con i miei colleghi ho creduto, e spero che si potrebbe adottare una redazione diversa dell'art. 2 la quale risponderebbe interamente al concetto della variante dell'onorevole Martinengo.

L'art. 2 è concepito così:

« L'arresto personale avrà luogo nei seguenti casi:

« 1. Contro colui che vende o ipoteca un immobile sapendo di non esserne il proprietario, o che asserisce come liberi i beni già affetti da ipoteca o da altra gravezza; o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali i beni sono soggetti. »

Il dubbio, se non m'inganno, del Senatore Martinengo sta in ciò che l'ultimo inciso di quest'art. 2, N. 1 ed anche il penultimo non ripete la circostanza della scienza del debitore in quanto alle maggiori gravezze.

In tal caso si potrebbe dileguare questo dubbio sostituendo le seguenti parole: « contro colui che scientemente vende o ipoteca un immobile sapendo, ecc. »

Pare che questa redazione potrebbe soddisfare.

Senatore **Arnulfo**. Domando la parola.

Presidente. L'ha domandata prima il Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Se l'Ufficio Centrale ha qualche cosa da aggiungere io la sentirò volentieri.

Presidente. Allora ha la parola il signor Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo**. Io in questa parte del progetto di legge non posso consentire cogli altri membri dell'Ufficio Centrale: separandomi in ciò, non significa che io non consenta sostanzialmente nelle altre disposizioni che si discussero e si adottarono dall'Ufficio medesimo; ma a proposte nuove, opinioni nuove.

Sull'emendamento testè presentato io credo che ognuno dei membri dell'Ufficio Centrale possa sostenere la propria opinione. Quantunque la maggioranza dell'Ufficio fosse diversa, la minoranza senza offendere gli altri colleghi, può manifestare un avviso contrario trattandosi d'una proposta diversa da quella risultante dalla Relazione nella quale tutti i membri dell'Ufficio consentirono.

Il N. 1 dell'art. 2 proposto dall'Ufficio Centrale è conforme alle legislazioni vigenti, cioè la sua redazione è conforme al Codice sardo, al Codice napoletano, al Codice del già Regno d'Italia, al Codice francese. Non a caso io credo che siasi adottata da tali legislatori questa redazione e che siasi fatta una differenza fra colui che vende lo stabile, e colui che lo dichiara libero da ipoteche o gravato da minori ipoteche.

Dico che non a caso ciò si fece, in quanto che quando si discusse il Codice civile francese, che contiene un'analoga disposizione, si è fatta la questione appunto che

ora si muove; e si domandò: perchè uno possa essere soggetto all'arresto personale per avere dichiarato beni liberi da ipoteche che esistessero e che egli per avventura non conoscesse? E allora si è risposto dicendo: che colui che acquista uno stabile o dà a mutuo con ipoteca, ha bensì il diritto di indagare se la cosa che intende di acquistare o d'ottenere ipotecata sia o non libera da pesi, ma che non ne ha l'obbligo; che egli può dire al venditore o al mutuatario: io seguo la vostra fede, promettetemi gli stabili liberi, ed io contratto con voi, non voglio fare indagini; e se il proprietario promette, spetta a lui di prima pensare, spetta a lui di fare le indagini per conoscere se tale promessa la può realmente senza pericolo fare. Io dico adunque fra le due parti, chi promette è colui che deve fare le indagini, ed è quegli che le sa e può fare, perchè chi è proprietario dell'immobile ne conosce la provenienza, e sa quali pratiche può fare per sapere se vi sono delle ipoteche; se garantisce la libertà da vincoli deve mantenerla anche sotto pena dell'arresto, poichè altrimenti può trarre altri impunemente in inganno. In una parola l'acquirente, il mutuatario ha il diritto di farle per quanto è possibile compulsando i pubblici registri, ma ciò non basta per conoscere il vero, e può dispensarsene, ed accontentarsi della promessa che gli viene fatta, posta la quale ha il diritto di invocare la legge, perchè sia mantenuta sotto pena dell'arresto.

Se si adottasse il sistema che ora si propone, io dico francamente il N. 1 dell'articolo 2 sarebbe inefficace ed applicabile mai l'arresto; perchè siccome per poterne ottenere l'applicazione sarebbe sempre mestieri che il creditore, l'interessato dimostri che il promittente scientemente ha taciuto un'ipoteca, o l'ha dichiarata minore del vero, io sùdo a dirvi quanti saranno i casi, in cui si potrà tale estremo giustificare, e vedo la assoluta impossibilità di giustificare che uno sapesse il vincolo che ha taciuto.

Colui che promette uno stabile libero deve fare le pratiche che lo pongono in grado di promettere; del resto ove non voglia o non possa farlo, non lo faccia, chè alla promessa nessuno lo obbliga; non faccia il contratto a tale condizione.

Nè deve recare meraviglia se quanto alla vendita di cosa non sua si propone che nel venditore concorra la scienza che non era sua, non così quanto alle ipoteche; poichè ognuno sa che i Codici da me poc'anzi indicati, nulla dispongono perchè si possano conoscere le alienazioni; chi si trova in possesso può crederci proprietario, ignorare il vizio di proprietà, il che non si verifica quanto alle ipoteche, poichè, salve rarissime eccezioni, i creditori fanno conoscere i loro diritti chiedendo il pagamento degli interessi o del capitale e non possono ignorarsi.

Ora io dico che e per essere la redazione proposta dall'Ufficio Centrale conforme a ben molti Codici od a diversi vigenti in Italia, senza che siane finora derivato inconveniente alcuno nell'applicazione della legge

così redatta, e per le ragioni che si addussero nella discussione del Codice civile francese, che invoco a sostegno della mia personale opinione, io credo che sia da preferirsi la redazione di questa prima parte dell'articolo 2 come è stata proposta dall'Ufficio Centrale, quindi io non posso accettare le modificazioni gravi che vi si vorrebbero fare; libero agli altri membri dell'Ufficio Centrale di cambiare parere se lo stimano, e d'abbracciare un'altra opinione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il numero primo stabilisce l'arresto personale mosso dal concetto della mala fede, e del dolo dell'alienante o del debitore, e perciò si comprende nettamente come possa essere soggetto all'arresto personale colui, il quale venga ad ipotecare un immobile sapendo di non esserne proprietario.

Con ragione adunque io credo che il Senatore Martinengo richiedeva, anche per gli altri casi enumerati nell'articolo medesimo, la condizione che stabilisca la mala fede od il dolo nel debitore, e questa mala fede, questo dolo, possono essere stabiliti nel solo caso, in cui alcuno dichiara esservi sul fondo ipoteche minori di quelle che egli sa che esistano, dichiara che sia libero un fondo, mentre egli conosca che veramente sia soggetto ad ipoteche.

Sarebbe egli giusto il costringere perfino coll'arresto il debitore che ipoteca un fondo, e rivela pesi minori di quelli che sul fondo esistono, quando sia certo che egli non sapesse che da pesi maggiori fosse quel fondo gravato?

Questa questione la si può riguardare sotto due aspetti; si può considerare dapprima sotto l'aspetto a cui accennava il Senatore Arnulfo, cioè che il compratore od il creditore, si può rimettere alla buona fede del debitore o del venditore.

Egli è evidente che la questione sotto questo aspetto può avere una certa importanza in quei Codici, i quali ammettono privilegi o ipoteche occulte, e non stabiliscono la necessità della trascrizione, e poteva quindi anche avere importanza nei tempi in cui fu promulgato il Codice francese, il sardo, il napoletano; ma noi entreremo, e spero fra breve, in una via molto diversa, la quale stabilisce la pubblicità piena e completa di tutte le gravanze, e però sotto questo riguardo non avrà quindi innanzi per noi vera importanza.

Ma se anche si volesse a ciò attendere, è chiaro che veramente a chi vuol comprare o vuol mutuare il suo denaro non si richiede molto se si domanda solo che sia diligente, sino al punto soltanto di perquisire i pubblici registri, per vedere se sul fondo che egli acquista, se sul fondo che egli ha in mira come pegno, affidando il suo denaro, ci sieno quelle gravanze.

Guardata sotto un altro aspetto la questione, credo che non abbia difficoltà né possa averne per parte del-

l'onorevole Senatore Arnulfo; cioè potete voi colpire di una pena colui che forse innocentemente ed anche colla maggior diligenza usata ha fatto una dichiarazione sincera ed immune da qualunque mala fede, immune da qualunque colpa? Mi pare che la risposta dovrebbe essere negativa; solo è da esaminare se questo caso si può verificare; a me pare che possa essere ovvio. Si immagini un erede il quale ignora che il suo autore abbia per condizioni della sua vita incontrato una posizione tale che ha renduto gravati i suoi beni di alquanti pesi; può avvenire che costui colla massima buona fede dichiari libero il suo fondo, che dichiari soltanto esistere alcuni pesi minori di quelli che esistono sul fondo medesimo; ebbene dopo che avrà fatto questa dichiarazione potrà essere costretto perfino con l'arresto personale all'obbligazione che assume; mi pare che ciò sia ingiusto.

Quando dunque si voglia mantenere la disposizione nei limiti in cui è mantenuta quella dello stellionato, cioè che sia punito con l'arresto personale colui il quale sapendo che esistevano sul fondo pesi maggiori dichiara che sono esenti, allora solamente la disposizione acquistata un'aureola di moralità, allora solo può credersi legittima come tutela della buona fede, e pena del dolo.

In conseguenza di queste osservazioni io riproporrei, se il Senato me lo permette, l'articolo medesimo che aveva proposto all'Ufficio Centrale, formulato nel progetto intorno al quale lavorò con tanto amore l'onorevole Cassinis, dal quale io non amerei discostarmi tanto più che troverei l'autorità di un nome così caro a tutti venire in conforto dell'opinione che ho finora espresso.

Egli dunque esprimeva il caso intorno a cui ragioniamo in questa guisa:

« L'arresto personale in materia civile dovrà essere pronunziato sulla domanda dalla parte interessata per l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti;

« Da fatti che la legge qualifica criminosi o delitti;

« Da stellionato per essersi dolosamente alienati od obbligati beni altrui, o per essersi asseriti liberi beni che sapevasi gravati da ipoteca o da altri oneri; o per essersi i medesimi dichiarati sottoposti ad ipoteche o ad altri oneri minori di quelli da cui sapevasi gravati. »

Se l'Ufficio Centrale, se il Senato accettassero questa compilazione, allora dopo proporrei l'articolo intero in sostituzione a quello dell'Ufficio Centrale.

Presidente. La parola è al signor Senatore Martinengo.

Senatore Martinengo. L'onorevole sig. Ministro mi ha reso molto più facile la mia tesi in quanto egli ha trattato la cosa estesamente dal lato del diritto.

La proposta del mio emendamento muoveva piuttosto da un fatto materiale che dall'esame del diritto.

Questo fatto è basato sulla circostanza che il sistema ipotecario nelle ex-provincie Venete non è abbastanza chiaro, né è stato per anco regolarizzato. In prova di

questo mi basterà il citare ciò ch'è noto; io credo universalmente, cioè che la Cassa di risparmio di Milano molto difficilmente fa mutui nelle provincie ex venete appunto perchè egli è assai difficile lo stabilire la libertà di quei fondi.

Un altro fatto è sopravvenuto, ed è quello del nuovo catasto praticatosi col nuovo censimento col quale non si può effettivamente identificare un fondo iscritto prima della medesima operazione.

Da ciò nasce la quasi impossibilità che si possa eseguire quanto sarebbe prescritto da questo numero 1 dell'articolo 2. Ecco il motivo della proposta di quel mio emendamento, le cui parole non esprimendo forse perfettamente la mia idea potrebbero essere sostituite da quelle che l'Ufficio Centrale credesse più opportune. Parmi però che la parola *scientemente* bene corrisponderebbe al mio concetto, quindi potrebbe dirsi:

« Contro colui che vende o ipoteca un immobile sapendo di non esserne il proprietario, o che *scientemente* asserisce come liberi i beni già affetti, ecc. »

Senatore **Arnulfo**. L'onorevolissimo signor Ministro riconosce che nel sistema de' privilegi e di ipoteche in parte occulte, di cui nei Codici francese, italiano, sardo e napoletano, la redazione proposta dall'Ufficio Centrale è consentanea ai Codici medesimi. Egli dice, e con ragione: sta che il Codice francese disponesse così, così disponesse il Codice sardo, così il Codice napoletano, ma si approssima l'epoca in cui tutti i privilegi e le ipoteche saranno palesi, poichè così disporrà il nuovo Codice italiano che si compilerà e del quale mi occupo.

Ma mi si perdoni la domanda, cominciamo il Codice da questa legge, o questa legge dev'essere la conseguenza, o dicasi parte del Codice? Intanto che il Codice si attende, che aspettiamo la legge di pubblicità d'ogni vincolo cosa ne avverrà? ne avverrà che avremo fatto una legge che non ha il suo riscontro nel sistema ipotecario ed avrà per conseguenza di disorganizzare i Codici ora vigenti.

I riflessi fatti dal signor Ministro servono altresì a giustificare ciò che ebbi l'onore di dirgli quando favorì nell'Ufficio Centrale, che cioè credevo fermamente che questa legge dovesse esser fatta quando si facesse il Codice civile, e non separatamente e prima del medesimo. Allora dissi che la formazione del Codice non può principarsi dal titolo dell'arresto personale, ora ripeto se non abbiamo le premesse, la conseguenza non può sussistere.

Nè l'autorità dell'esimio personaggio autore del progetto di Codice civile che si è invocata per sostituire al numero 1 dell'articolo 2 di cui trattiamo la proposta contenuta in detto progetto di nuovo Codice può far cambiare opinione, anzi, io dico, l'avvalora perchè il progetto Cassinis contiene appunto le disposizioni di pubblicità di tutti assolutamente i vincoli ipotecari non solo, ma la pubblicità dei trapassi di proprietà mediante la trascrizione obbligatoria, estesa a tutti i vin-

coli di proprietà, alle servitù, all'usufrutto e simili. Qualora fossero già in vigore tali disposizioni, l'argomento dell'onorevole signor Ministro avrebbe fondamento, altrimenti no. Mi permetterà che allo stato delle cose io mantenga la mia opinione, cioè, che dovrebbe questa legge non farsi oggi, ma quando si fosse cambiato il sistema ipotecario nel senso poco anzi indicato.

La seconda osservazione del signor Ministro tende a dire: Ma volete punire uno che garantisce la libertà dalle ipoteche, il quale nel ciò promettere è in buona fede? Rispondo, se ora si trattasse di stabilire la pena per lo stellionato in un Codice penale, l'argomento del signor Ministro avrebbe valore, perchè l'estremo necessario per punire è il dolo, la mala fede. Ma qui non si tratta di punire. Fu appunto tolta la disposizione relativa allo stellionato dai Codici penali ed inserita una disposizione nei Codici civili per togliere ogni idea di reato e ridurre la cosa al puro interesse pecuniario.

Tuttavia che adunque non si tratta d'indiggere una pena per la mancata promessa, ma che questa non produce altra conseguenza che di risarcire il danno arrecato, la cosa cambia affatto di aspetto.

Io d'altronde non dissentirei che s'invertisse la questione in questo senso, cioè che invece di prescrivere che debba essere *estremo indispensabile* per ottenere la sentenza che obblighi al carcere, si dicesse che il carcere non sia da applicarsi tuttavolta che colui, contro il quale si domanda l'arresto giustifichi che quando fece la promessa ignorava il vincolo, era in buona fede.

Io quindi mantengo la proposta di pieno accordo fatta dall'Ufficio Centrale nella Relazione, ma se si vuol proporre una redazione che tenda a questo ultimo scopo io vi acconsentirò.

Ma non mi persuaderò mai che colui, il quale ha per sé una dichiarazione esplicita della libertà da vincoli d'uno stabile, fatta da chi non aveva l'obbligo di farla e l'ha fatta spontaneamente, onde riescire ad un contratto, e ricavarne i vantaggi, debba giustificare che chi fece la promessa non era in buona fede per ottenere la condanna all'arresto.

La legge così fatta riuscirebbe del tutto inutile, non riuscirebbe a prevenire le frodi e gli inganni fatti col mezzo di promesse menzognere.

Riassumendo quel che dissi, io mantengo che non è il tempo di fare questa legge, e facendola, se si ammette la redazione proposta, che è quella del Codice Cassinis, non vi è armonia perchè si riferisce ad un sistema compiutamente diverso che non è ancora in vigore.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Avendo esposto la mia opinione intorno al nodo della questione, limiterò le mie osservazioni ad un punto solo.

L'onorevole Senatore Arnulfo ha detto, come per

verità aveva già osservato, me presente, all'Ufficio Centrale, che egli credeva più conveniente che questa legge avesse fatto parte del Codice generale.

E su questo punto io credo che la sua opinione non possa sollevare dubbio alcuno.

Se fosse stato possibile di presentare immantinenti un Codice compiuto, se fosse stato sperabile che questo Codice avesse potuto essere votato senza indugio, il Ministro si sarebbe fatto un dovere di adempire a questo atto, ma egli è evidente che un Codice per quanto il Ministro vi si adoperi (e si adopera con tutte le sue forze) per presentarlo, non può essere votato in breve tempo, e dall'altra parte è indubitato che sul punto dello arresto personale si debba provvedere senza indugio.

Io non ricorderò al Senato i fatti già notati nella Relazione da me presentata e nella relazione anche dell'Ufficio, ma egli è certo che in questo momento stesso ci sono in alcune provincie del Regno alcuni arrestati da molti anni per debiti civili, cosa che ci farebbe torto se ci mostrassimo incuranti, se non ci sentissimo irrequieti innanzi a questo stato di cose o non cercassimo con una pronta disposizione di legge a riparare questo grave inconveniente.

Questa necessità fu tale, che mi parve che lo stesso Senatore Arnulfo, quando la esposi, desistesse nel suo concetto generale, e mi parve che aderisse perchè la legge fosse discussa senza attendere quei lunghi indugi che sono necessari per la votazione del Codice civile.

Senatore **Arnulfo**. Domanderei la parola, se me lo permette il Senato, per un semplice schiarimento.

Presidente. Ha la parola il signor Senatore Arnulfo.

Senatore **Arnulfo**. Voleva solo ricordare al signor Ministro che io gli dissi nell'Ufficio Centrale, quando si discusse sull'opportunità di questa legge, la quale innova le analoghe disposizioni di tutti i Codici tuttora vigenti in Italia, che se il signor Ministro voleva presentare una proposta che derogasse alle due disposizioni esorbitanti che contiene il Codice Napoletano, vale a dire quella che permette di stipulare l'arresto personale e l'altra che non si libera l'arresto che a settant'anni, io non sarei stato il propugnatore e vi avrei aderito di tutto cuore, ed ho anzi in quell'epoca soggiunto che una proposta a tal scopo sarebbe ridotta in legge prontamente, perchè non troverebbe ostacolo nè in Senato nè alla Camera, e passerebbe come dettata da urgenza, come veramente è. Ora ripeto che sono dispostissimo a dare tutto il mio appoggio a tale proposta se venisse fatta; ma non avendo creduto il signor Ministro di ciò fare, io non mi sono rifiutato a prender parte alla compilazione del progetto dell'Ufficio Centrale, principalmente perchè si sostituisce all'assoluta negazione dell'arresto personale proposta dal Ministro, la quale negazione venne rifiutata dalla grande maggioranza degli Uffici e dei Commissari loro.

Desiderando di non oppormi troppo recisamente al desiderio del signor Ministro manifestato, che si faccia cioè una legge complessiva sull'arresto personale, feci e farò parte dell'Ufficio Centrale, onde almeno riesca la migliore che si possa, e sono disposto a continuare nella discussione, pur sempre mantenendo l'opinione dell'inopportunità, e coll'opinione che meglio e prontamente riuscirebbe il signor Ministro nel suo intento se si limitasse a proporre la deroga delle due disposizioni suaccennate del Codice napoletano.

Senatore **Vacca, Relatore**. Io sono autorizzato dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale a dichiarare che esso crede opportuna ed accettabile la relazione tolta dal Codice Cassinis sulla quale l'onorevole Guardasigilli insiste. E tanto più esso crede opportuno l'adottare quella redazione in quanto che essa è fatta in guisa da sgombrare ogni equivoco e da segnare nettamente l'elemento del dolo, della scienza.

Dopo questa dichiarazione io mi fermo e mi astengo dal tirare in lungo una discussione già esaurita. Potrei per altro, se in me non prevalessesse l'amore di brevità e il desiderio di non abusare della pazienza del Senato, trovare argomenti validissimi per rispondere alle obiezioni che ci moveva testè l'onorevole Senatore Arnulfo; potrei invocare il magistrato parere del Troplong, avvalorato dalla giurisprudenza francese che mantiene un'opinione contraria a quella sostenuta dall'onorevole Senatore Arnulfo.

Presidente. Il signor Ministro Guardasigilli proponeva l'articolo 4 del titolo 7 dell'arresto personale in materia civile compreso nel progetto di revisione del Codice civile albertino, proposto dalla Commissione nominata con decreti del Ministro di Grazia e Giustizia del 24 dicembre 1859 e 25 febbraio 1860 e comunicato al Parlamento dal Ministro di Grazia e Giustizia Cassinis.

È necessario di ben determinare d'onde si tragga quest'articolo. Siccome si sono fatte varie proposte....

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.... Ho ricordato il nome dell'onorevole Cassinis per rendere un tributo ad un uomo che ha lavorato per apparecchiare la legislazione del paese, ma io ho messo innanzi quell'articolo come proposta mia, ed essa era già stata fatta precedentemente all'Ufficio Centrale.

Presidente. Ritengo ora l'espressione dell'onorevole signor Guardasigilli, ma dapprima egli si era riferito all'articolo del Guardasigilli Cassinis.

Intende il Guardasigilli di proporre l'adozione dell'intero articolo?

Senatore **De Foresta**. Non è questione per ora che dell'alinea 1.

Presidente. La materia è molto intricata; abbiano perciò la bontà d'indicare ogni cosa con precisione.

Senatore **Vacca, Relatore**. Si tratta di ammettere soltanto l'alinea 2.

Presidente. Per chiarire, leggerò tutto l'articolo, e di poi pregherò l'onorevole relatore e l'onorevole Guar-

dasigilli di dire quale parte del medesimo intendono di riprodurre.

« L'arresto personale in materia civile dovrà essere pronunziato sulla domanda della parte interessata per lo adempimento delle obbligazioni civili derivanti:

« Da fatti che la legge qualifica crimini o delitti;

« Da stellionato, per essersi dolosamente allienati od obbligati beni altrui, o per essersi asserriti liberi beni che sapevasi gravati da ipoteca o da altri oneri, o per essersi i medesimi dichiarati sottoposti ad ipoteca o ad altri oneri minori di quelli da cui sapevasi gravati;

« Da condanna a rilasciare o restituire al proprietario o possessore beni dei quali fu spogliato per dolo o per via di fatto, non che alla restituzione dei relativi frutti, ed al pagamento dei danni ed interessi;

« Da condanna alla consegna o restituzione di documenti, carte, denari od oggetti contro chi li ebbe in proprio potere nell'esercizio di pubbliche funzioni o per giudiziale incarico.

« Da volontarie trasgressioni d'inibizioni giudiziali. »

Ora io domanda all'Ufficio Centrale qual parte di quest'articolo testuale intenda proporre al Senato.

Ministro Guardasigilli. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro Guardasigilli ha la parola.

Ministro Guardasigilli. Poichè l'onorevole Presidente ha parlato, come anche io aveva fatto cenno, di quell'articolo, rinnovo al Senato la proposta che già aveva fatto all'Ufficio Centrale, che consisteva nel ritenere di quest'articolo quanto riguarda lo stellionato, la condanna a rilasciare il fondo, la consegna e la restituzione dei documenti; e mi parrebbe che all'articolo 2 del progetto dell'Ufficio Centrale potrebbe essere sostituito l'articolo di cui l'onorevole signor Presidente ha dato lettura, togliendosi al detto articolo il primo alinea che riguarda i fatti della legge considerati come crimini o delitti, e l'ultimo inciso che riguarda la trascuranza alle inibizioni, aggiungendo invece il numero secondo del 2 articolo del progetto dell'Ufficio Centrale che concerne il deposito necessario.

Senatore Vacca, Relatoré. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vacca, Relatore. La proposta dell'onorevole Ministro Guardasigilli si traduce evidentemente in una, direi così, innovazione del sistema seguito dall'Ufficio Centrale.

Pare a me, che avendo avuto l'onore di essere il relatore dell'Ufficio Centrale, mi corra perciò l'obbligo di giustificare con brevi parole il perchè l'Ufficio Centrale abbia creduto di seguitare un metodo diverso.

Noi pensammo che trattandosi di una materia così grave e delicata come quella dell'arresto personale, trattandosi di legge restrittiva della libertà personale, la quale non ammette punto l'interpretazione, esten-

siva dal caso espresso al non espresso, pensammo adunque di non doverci dipartire da quelle norme di redazione che furono osservate nella confezione dei codici così in Francia prima della legge di riforma del 1832 e nella legge stessa del 1832, come nel Codice belgico, e in quello napoletano.

Ora si tratterebbe di sostituire a questa speciale enunciazione di casi e d'ipotesi consacrata dall'articolo 2 del progetto dell'Ufficio Centrale una redazione, dirò così, compendiosa e breviloua, la quale in una formola generale verrebbe ad abbracciare e comprendere tutta la serie dei casi enunciati nel progetto dell'Ufficio Centrale.

Io sento l'obbligo di chiarire gli intendimenti ed i fini che si proponeva all'Ufficio Centrale, e ricordare che noi preferimmo il metodo dell'enunciazione specifica, perchè ci pareva pericoloso il metodo contrario di una formola generale, questa avrebbe fatto mancare alla legge uno dei pregi più desiderati, la chiarezza e la precisione. Questa l'avrebbe fatta incorrere in quel vizio che acutamente Bacon rimproverava alle leggi: cioè il vizio della troppa universalità; *cum lex ob nimiam universalitatem deficit*; questa legge avrebbe ingenerato molte ambiguità nell'interpretazione giudiziaria.

Ho fatto questa dichiarazione, lo ripeto, nel solo intento di giustificare la ragione del metodo seguito dall'Ufficio Centrale nel suo contro-progetto e dal canto mio dichiaro poi che laddove l'Ufficio Centrale intendesse di apprezzare le ragioni allegate dall'onorevole Guardasigilli e credesse che la nuova redazione proposta da essolui fosse capace di soddisfare allo scopo senza generare i pericoli dei quali noi ci siamo preoccupati, dal canto mio non avrei difficoltà di accettarla.

Presidente. Pregherei l'onorevole relatore a conferire coi suoi colleghi per sapere se vi è la maggioranza. Il relatore ha parlato per se solo; adesso sarebbe desiderabile si conoscesse l'opinione dell'Ufficio Centrale, perchè vedo nell'Ufficio Centrale già due dissidenze.

Il Senatore De Foresta che ha fatto delle riserve in principio; l'onorevole Senatore Arnulfo che ha fatto le sue dichiarazioni, bramerei sapere quale è l'opinione della maggioranza dell'Ufficio Centrale se pure ve ne ha una.

Senatore Vacca, Relatore. Appunto nella previsione di evitare gli sconci che potrebbero sorgere da emendamenti, dirò così, improvvisati, io aveva avuto ieri l'onore di proporre uno spediente che venne adottato dal Senato, cioè gli emendamenti di qualche importanza fossero rimandati all'Ufficio Centrale, perchè si potessero maturamente discutere.

Era in questo senso che io credevo dover fare una dichiarazione.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Senatore Martinengo. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta in prima al Senatore De Foresta poi al Senatore Martinengo.

Senatore De Foresta. Se fossi intervenuto alle discussioni . . .

Senatore Lauzi (*interrompendo*). Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Il Senato ha già messo in discussione il numero primo dell'art. 2 adottando la divisione della discussione basata sulla divisione in parte di quest'articolo.

Su questo alinea messo in discussione è stato proposto un emendamento dal Senatore Martinengo; un altro è stato presentato dall'onorevole Guardasigilli; un altro sarebbe stato immaginato dall'onorevole Senatore Arnulfo.

Presidente. Non c'è proposta del Senatore Arnulfo.

Senatore Lauzi. In tal caso mi riservo di farla io.

Senatore De Foresta. Ma non parla sull'ordine della discussione.

Presidente. Continui sull'ordine della discussione.

Senatore Lauzi. Dico dunque che se interrompiamo la discussione del numero per venire a parlare di tutto l'articolo o forse trattare di qualche altro numero successivo; se ogni cambiamento proposto si deve demandare alle deliberazioni dell'Ufficio Centrale, io credo che la discussione s'intralcerà per modo da non venire più a capo.

Io quindi pregherei il Senato di mantenere la discussione dell'articolo, porre ai voti l'emendamento del Senatore Martinengo e quello dell'onorevole Guardasigilli, e se crede, anche il mio, che ho l'onore di formulare.

Presidente. Adesso ha parlato sull'ordine della discussione, parlerà poi sulla proposta che intendo fare.

Mi permetta ora che gli osservi, che c'è stata una proposta dell'onorevole Guardasigilli, la quale era complessiva, per conseguenza assorbiva tutto l'articolo, meno la parte prima, e la surrogazione che aveva domandata di un altro inciso all'ultimo inciso; per conseguenza non c'è turbamento nell'ordine della discussione.

C'è stata una proposta particolare d'emendamento per parte del Senatore Martinengo, la quale è già stata variata ed è attualmente ancora in stato di elaborazione: non c'è quindi confusione.

Il Senatore De Foresta ha la parola.

Senatore Lauzi. Quando il signor Presidente creda che s'intenda la discussione versare sull'intero articolo, e non sul numero primo, mi riservo di fare la mia proposta quando verrà il momento opportuno.

Presidente. Debbo invitare nuovamente l'Ufficio Centrale ad emettere un voto di maggioranza o di dissenza.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Io avevo già cominciato a dire che se fossi intervenuto alle sedute dell'Ufficio Centrale, nelle quali il signor Ministro Guardasigilli faceva

la proposta che ora rinnova quivi d'innanzi al Senato io l'avrei accettata di buon grado, perchè, sebbene sia meno estesa delle disposizioni contenute nel Codice Albertino, segna un progresso di materia d'arresto personale nel mentre tutela sufficientemente la buona fede, ed assicura efficacemente l'esperimento di quei diritti che importa anche alla società che non siano defraudati. Sento con piacere dal Senatore Chiesi, altro dei Commissari che mi è al fianco, che anch' egli è dell'istessa opinione, di modo che la maggioranza dell'Ufficio Centrale accetterebbe la proposta del Ministro.

Io però avrei allora pregato il sig. Ministro, come lo prego anche ora a mantenere integra quella redazione che egli ha fatta sua, e che propone quivi in via d'emendamento all'art. 2 formulato dall'Ufficio Centrale.

Io avrei voluto che si fosse mantenuto l'arresto personale per le obbligazioni derivanti da fatti che la legge qualifica crimini o delitti, e ne dirò brevemente i motivi.

Quivi si accenna evidentemente alla ragione d'indennità dovuta alla parte stata lesa con qualche crimine o delitto. Ora, io dico che non vi è ragione per cui la ripetizione di quest'indennità non debba essere cautelata, come lo sono le ragioni del Fisco per la multa, per esempio, che è inflitta al condannato per crimine o delitto.

Per le multe, ognuno sa, che vi è sempre la pena sussidiaria del carcere limitata sino ad un certo tempo, secondo la sua importanza; quindi, io dico, se per la esazione di questa multa, delitto o crimine, vi è anche più dell'arresto personale a favore del Fisco: perchè non si accorderà almeno questo mezzo coercitivo a favore della parte lesa?

Io quindi vorrei che in questo numero fosse anche mantenuto l'arresto personale per le obbligazioni derivanti da fatti che la legge qualifica crimini o delitti.

Avrei voluto, e chiederei anche al signor Ministro di aderire che si mantenesse l'arresto personale per la volontaria trasgressione d'inibizione giudiziale.

Ed in vero era pacifico nell'antica giurisprudenza patria, che in forza dell'imperio misto che compete a qualunque autorità giudiziaria per far rispettare i propri provvedimenti, allora quando si trasgredivano i suoi precetti, il giudice con un secondo provvedimento comminava la pena del carcere.

Questo mezzo coercitivo può egli forse ancora praticarsi al giorno d'oggi?

È lecito per lo meno di dubitarne; imperocchè nel Codice civile ed in quello di procedura civile non vi è *neguidem verbum* di quest'autorità, e neppure trovasi alcuna disposizione al riguardo nel Codice penale.

Quindi non vi sarebbe alcun mezzo efficace per assicurare l'esecuzione delle inibizioni.

Il giudice potrà rilasciare inibizioni sotto pena dei danni, reiterare questa comminatoria tante volte che ne sarà richiesto, ma sempre inutilmente, se si tratta di una persona insolubile. In questo caso se non vi

è l'arresto personale pel pagamento di quei danni, l'inibizione diverrebbe illusoria e l'autorità della giustizia sarebbe delusa: quindi per colmare questa lacuna ed almeno fino a tanto che il Codice penale abbia provvisto a questo riguardo, vorrei che si dicesse che vi sarà luogo all'arresto personale anche per la trasgressione delle inibizioni giudiziarie.

Con quest'aggiunta dichiaro, a nome mio ed a quello del mio collega il Senatore Chiesi (non parlo del relatore, perchè anch'egli ha già dichiarato di accettare la proposta del sig. Ministro) io dichiaro...

Senatore **Vacca, Relatore.** Ho dichiarato che avrei consultato l'Ufficio Centrale.

Senatore **De Foresta.** Ma l'accetta o no?

Senatore **Vacca, Relatore.** Per ora non posso...

Senatore **De Foresta.** In questo caso io mi limito a dichiarare che l'accetto a nome mio ed a quello del Senatore Chiesi.

Presidente. Il Senatore Chiesi cosa dice?

Senatore **Chiesi.** Quanto a me dichiaro di accettarla ed approvo quanto venne detto dal Senatore De Foresta.

Presidente. Il Senatore Vacca mi pare che abbia accettato.

Senatore **Vacca, Relatore.** Perdoni, sig. Presidente, ripeterò la dichiarazione che ho fatta ieri ed in cui oggi mi credo in debito d'insistere.

Presidente. Lo pregherei di limitarsi a dirmi se accetta la proposta del signor Ministro.

Senatore **Vacca, Relatore.** Ciò dipenderà dalla dichiarazione che intendo ripetere. Io dunque credo che trattandosi di una legge di così grande importanza, quando viene proposto un emendamento di molta entità, emendamento il quale tenderebbe a spostare tutto il sistema e l'economia della legge, io credo, dico, che bisognerebbe dar tempo all'Ufficio Centrale di intendersi e di discutere, anche perchè sarebbe ben increscevole che i componenti dell'Ufficio stesso si potessero trovare in qualche antagonismo, in qualche disaccordo, come questo sarebbe forse il caso.

Presidente. Vuol dire ch'ella domanda che si rimandi la proposta all'Ufficio Centrale...

Senatore **Vacca, Relatore.** Colla riserva di accettarla o no.

Presidente. Ella subordina tutto ad un esame da farsi nell'Ufficio Centrale.

La parola è al Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo.** Io aveva chiesto la parola contro le osservazioni dell'Ufficio Centrale, chè se l'emendamento da me proposto non fu preso in esame dall'Ufficio stesso, non è certo per fatto mio.

Del resto però entrando nelle idee esposte dall'onorevole Lauzi intorno all'ordine della discussione per semplificare la medesima, io dichiaro che il mio emendamento verrebbe naturalmente compreso in quello proposto dall'onorevole signor Ministro, per conseguenza lo ritiro.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il sig. Ministro ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Mi trovo in debito di rendere ragione delle modificazioni che io ho credute opportune intorno all'articolo del quale si è data già per due volte lettura.

L'onorevole Senatore De Foresta ha espresso il desiderio, conforme al detto articolo, che l'arresto personale fosse anche mantenuto per le obbligazioni derivanti da crimini o delitti.

In verità io ho preferito un'opinione diversa; mi è sembrato che quando vi è stato un crimine contro del quale si è comminata una pena, e questa pena sia stata applicata, la legge non dovesse armare anche il creditore per le ragioni civili della facoltà dell'arresto personale.

La pena espiata dal condannato, deve, secondo me, liberarlo ed assolverlo da ogni altro timore rispetto alla sua persona.

Egli è vero che quando la pena si risolve in una multa, è concesso sussidiariamente l'arresto personale: ma qui siamo in un caso diverso, nel caso cioè, di una pena corporale per un fatto criminoso, ed in questo caso appunto si domanderebbe se, risultando anche dal delitto un debito civile, abbia colui che ha patito il delitto il diritto di procedere contro il debitore all'arresto personale.

A me pareva, ripeto, che quando contro un fatto si trova pronunciata una pena dal Codice penale, e questa pena sia stata espiata, l'espiatione sua debba affrancare la persona di colui che ha commesso questo fatto da ogni altra molestia nella sua persona, salvo a dover egli rispondere del risarcimento coi propri beni.

In quanto all'ultimo inciso di questo articolo che riguarda le trasgressioni volontarie, io non entrerei qui a discutere se e fino a qual punto sia conveniente, che il giudice possa costringere l'inadempiente, colui che si ribella a' suoi ordini, coll'arresto personale.

Riconosciuto in genere che in alcuni casi sia utile il restituire ai magistrati quel misto imperio, di cui erano primamente dotati, io osservo soltanto che noi qui, o Signori, ci occupiamo di provvedere all'arresto personale come garanzia di obbligazioni civili e commerciali, e che in conseguenza siamo io un ordine di pensieri affatto diverso da quello in cui ci porremmo stabilendo l'arresto personale come garanzia dei precetti dei magistrati.

Questa seconda considerazione io credo che possa trovar posto più opportuno nel Codice penale, e certamente dichiaro che andando innanzi, come spero, nella riforma di questo Codice, io non trascurerò i concetti esposti dall'onorevole Senatore De Foresta; ma occupandosi per ora soltanto dell'arresto personale in quanto possa costituire una garanzia delle obbligazioni civili e commerciali, parmi che in questa legge potremmo asse-

nerci dall'introdurre l'arresto personale come garanzia dei precetti giudiziari.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Spetta prima al Senatore Martinengo poi l'avrà il Senatore De Foresta.

Senatore Martinengo. Avendo ritirato il mio emendamento, rinuncio per ora alla parola.

Presidente. Allora l'ha il Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Le osservazioni dell'onorevole Guardasigilli in quanto all'arresto personale per la violazione delle inibizioni (comincerò dall'ultima questione per avere meglio presenti le osservazioni a cui rispondo), dichiaro schiettamente che mi paiono giuste, e riconosco perciò che sarebbero più adattate queste disposizioni nel Codice penale.

Io credo che l'illustre autore del progetto del Codice di cui si è poc'anzi fatta menzione ha voluto riparare nel Codice civile all'omissione che ho additato io stesso poc'anzi nel Codice penale. Ma tenendo conto della promessa dell'onorevole signor Ministro di aver presente questa lacuna e di ripararla quanto prima sarà possibile nelle modificazioni che potranno essere fatte al Codice penale, e non insisto nella mia domanda.

Diversa è la cosa quando alla prima domanda. A me pare che colui che è stato danneggiato da un reato, da un crimine, da un delitto, non faccia una domanda eccessiva quando chiede che gli si accordi il mezzo dell'arresto personale per costringere quello che gli ha recato il danno, violando la legge, commettendo cioè a di lui danno un crimine, o un delitto, al pagamento della somma dovutagli per la riparazione del danno medesimo.

Intorno a questo argomento l'onorevole signor Ministro toccava una corda sensibile per me: egli diceva che se per assoluta necessità si deve mantenere in alcuni casi l'arresto personale nelle materie civili, non convenga di estendere soverchiamente questi casi, che il reo che ha scontata la pena talvolta assai grave, pel suo reato, deve averne abbastanza di carcere, e che non deve esservi più sottoposto, se non ha mezzi per pagare l'indennità dovuta alla parte danneggiata o le spese del processo.

Io confesso che queste considerazioni hanno grave peso ma tuttavia rimane sempre per me inconcusso che se quando un delittuoso fatto dà luogo alla condanna ad una multa ed alla indennità alla parte lesa, se per la multa vi è la pena sussidiaria del carcere, la ragione e la giustizia vogliono che vi sia ugual tutela pel conseguimento della indennità dovuta alla parte lesa.

Quindi mentre io non insisto per ciò che concerne le inibizioni, mi credo in dovere di rinnovare l'istanza che si ammetta l'arresto personale per le obbligazioni derivanti da fatti che la legge qualifica crimini o delitti.

Senatore Gioia. Domando la parola.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. Mi permetta un momento... La parola

appartiene prima al Senatore Gioia, dopo l'avrà il Senatore Mameli.

Frattanto non posso che esternare un desiderio, ed è di vedere una maggioranza dell'Ufficio Centrale, perchè ora ogni membro di esso, prendendo la parola, dichiara che lo fa per conto suo. Io non so come si potrà progredire in una materia la quale è già sufficientemente da per sé intricata, se non vi sarà un accordo dell'Ufficio che presenti una maggioranza. Dico francamente che sarebbe necessario di procurare un accordo, seppure non si vuole uno scioglimento dell'Ufficio stesso e che un altro lo sostituisca.

Non vedo come altrimenti si potrebbe andare innanzi.

Sono stati rari gli esempi in cui l'Ufficio Centrale non abbia raccolta una maggioranza, sopra tutto quando un progetto è stato tanto elaborato come fu quello dell'arresto personale.

Premessa questa dichiarazione per tutti gli effetti che di ragione successivi, dò la parola al signor Senatore Gioia, e dopo l'avrà il signor Senatore Mameli.

Senatore Gioia. La discussione che si va qui svolgendo dimostra, a parer mio, come sia pericoloso abbandonare le tracce del progetto di legge che è stato proposto dall'Ufficio Centrale. Quel progetto è stato studiato, discusso, coordinato, calcato sulle migliori legislazioni civili vigenti in Europa e attenendosi a quello si può sperare di riuscire a risultati plausibili non escludendo, ben s'intende, quegli emendamenti e quelle aggiunte che paressero ragionevoli.

Ma quando al progetto dell'Ufficio Centrale si voglia a un tratto sostituire un progetto più o meno diverso, allora è impossibile, *ex abrupto*, formare un giudizio esatto di cambiamenti così importanti: allora evidentemente è necessario che queste nuove proposte, le quali importano cangiamenti sostanziali, siano rimandate all'Ufficio Centrale, perchè vi siano ristudiate profondamente, e perchè l'Ufficio stesso, il quale ora è discorde ed ha tante opinioni quasi quanti sono i suoi membri, possa presentarsi al Senato con opinioni accertate e concordanti.

Dichiaro però, che mi parrebbe assai migliore partito lo attenersi senza ulteriori divagazioni al progetto dell'Ufficio Centrale, massime che nella discussione dei diversi numeri di cui si compone l'articolo primo, pur sarebbe facilissimo, e al sig. Ministro e ad altri Senatori il presentare quegli emendamenti che si credessero da loro più opportuni.

Se ci atteniamo a questo sistema, se non si avranno a discutere che emendamenti parziali proposti di mano in mano sopra ciascun paragrafo della legge, si verrà a capo di qualche cosa, ma se si venga ad accampare d'improvviso un sistema nuovo e più o meno diverso, allora, ripeto, non si può sperare di riuscire ad una conclusione utile. E tanto più che quelle proposte ricavate in sostanza dal progetto di Codice già presentato dall'onorevole Cassinis, vanno pure soggette a gravi

difficoltà; perchè quel progetto, a voler esser breve e conciso, aggruppa tante idee e le condensa in modo da porgere forse in pratica occasione a dubbii e a difficoltà senza fine.

Io non credo che quella compendiosa esposizione, di cui abbiamo il modello in quel progetto di Codice, possa essere praticamente utile: e confesso che quanto a me mi attengo più volentieri all'esempio e alla pratica tenuta dai legislatori che ci hanno preceduto, dai legislatori francesi, dai piemontesi, dai napoletani, dai parmensi, i quali tutti hanno distintamente, specificamente spiegato i vari casi nei quali si può far luogo all'arresto personale in materia civile.

Ripeto pertanto che a me sembra infinitamente pericoloso l'abbandonare le tracce già preparate dall'Ufficio Centrale. E quando ciò si volesse fare, allora per conto mio domando colla più grande insistenza che sia commesso all'Ufficio Centrale lo esaminare di nuovo le fatte proposte, rispetto alle quali sarebbe imprudente il deliberare senza previ studi ed esami.

Presidente. Il Senatore Mameli ha la parola.

Senatore Mameli. Io non intendevo prendere la parola in questa discussione per non accrescere l'imbarazzo. Ma al punto in cui sono giunte le cose, credo di dovere cooperare, se sarà possibile, colla debbole mia voce, a portare qualche lume sulla materia.

Non voglio diffondermi sul punto della coercizione dei refrattari agli ordini dei magistrati e tribunali, perchè ciò è affatto estraneo alla materia che ci occupa, la quale è di carcerazione per debito civile. Tuttavia osservo, che quella facoltà, designata dalle leggi romane sotto il nome di misto impero, è inerente alla giurisdizione civile, e quindi possono i magistrati e i tribunali in virtù della giurisdizione loro competente, infliggere modiche coercizioni ai refrattari, e ciò anche a norma del Codice civile.

In quanto poi al concetto dell'articolo in esame, che riguarda il fatto del debitore il quale ha sottoposto ad ipoteca come libero un fondo già soggetto ad altri vincoli non dichiarati, o dichiarati per minore somma, mi basterà l'osservare, che tutta la divergenza consiste in che taluni vogliono colpire lo stellionato, di cui è parola nel progetto Cassinis, cui si è riferito il signor Guardasigilli, mentre altri, e fra questi principalmente il signor Senatore Arnulfo, vogliono colpire il fatto di avere sottoposto un fondo ad ipoteca come libero o soggetto a vincoli minori del vero, come si colpisce colla carcerazione il debitore sull'istanza del suo creditore, pel solo fatto del non seguito pagamento.

Se si parla di stellionato, che è un delitto, è chiaro che non può concepirsi senza dolo, ed in tale ipotesi convien dire, che la disposizione è tutta propria del Codice penale, e non dovrebbe avere sede in questo titolo se si parte dal concetto di procedere alla carcerazione per titolo meramente civile, dovrà bastare per il creditore e per il giudice l'enunciazione del fatto, perchè il debitore, non pagando il debito o non surrogando

altra guarentigia sufficiente, possa essere carcerato. E tutto al più si potrebbe lasciare al debitore il diritto di provare la sua buona fede.

Ad ogni modo la questione è di principio, e su questo principio deve il Senato pronunciarsi, poichè altrimenti a niente condurrà il rimettere all'Ufficio Centrale l'articolo per formularlo, mentre non è questione di dettato, ma di massima.

Senatore Arnulfo. Ho domandato la parola unicamente per dichiarare che mi associo (e credo che le mie precedenti parole vi conducano) all'opinione unanimemente manifestata dall'onorevole Senatore Mameli che viene in mio appoggio.

Non ripeterò le cose dette dall'onorevole Senatore Gioia, che è meco d'accordo nel mantenere la proposta di cui nella Relazione, solo accennerò che l'Ufficio Centrale non fu disaccordo quando si è fatta la discussione di questo progetto di legge, anzi all'unanimità fu adottato e proposto come nella Relazione. Il disaccordo nacque e nasce soltanto in oggi dopo che furono presentati degli emendamenti che innovano radicalmente le proposte dell'Ufficio.

Per conseguenza dichiaro nel mio particolare e d'accordo col Senatore Gioia che mantengo il progetto che fu dall'Ufficio Centrale deliberato e riferito al Senato; e che se si vogliono discutere emendamenti si comunichino prima all'Ufficio Centrale per le sue deliberazioni sull'accettazione o non: la materia è troppo importante, perchè si possono prendere delle determinazioni improvvisate.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo di non meritare l'accusa di non aver comunicato all'Ufficio Centrale la proposta che ora ho fatta al Senato, imperocchè quando ebbi l'onore di recarmi in mezzo all'Ufficio Centrale, proposi espressamente la disposizione che ora ho di nuovo presentato al Senato. Io ho ricordato ora questa proposta, solo, per sciogliere il conflitto, che vedeva sorgere intorno al N. 1 dell'articolo 2, parendomi che le espressioni usate nel numero corrispondente dell'articolo di cui ho dato lettura potessero sciogliere la controversia. Ma siccome si è data lettura delle rimanenti parti dell'articolo, così la discussione si è aggirata intorno al complesso dell'articolo medesimo, ma in verità il detto articolo non innova grandemente a quello proposto dall'Ufficio Centrale, perchè non fa altro che ridurre ad una sola disposizione le disposizioni che distintamente in numeri diversi vengono proposte nell'articolo 2 dell'Ufficio medesimo.

Mi pare che se ci facessimo a discutere il N. 1 dell'articolo 2 potremmo, nel corso delle proposte dell'Ufficio Centrale, valutare l'altra proposizione che io feci, per vedere se convenga effettivamente riassumerle in una sola, o lasciarle distinte come dall'Ufficio fu fatto.

In conseguenza credo che se si adottasse questa via, potrebbe procedere la discussione senza gravi inconvenienti e incagli.

Presidente. Mi pare che l'ultimo avviso del signor Ministro sia molto savio e tale da poter dare un filo per poter andare innanzi nella discussione, perchè collo divergenze di opinioni che sono nell'Ufficio Centrale, non so come si potrebbe dare un avviso complesso ad un sistema nuovo, quale è quello enunciato dall'onorevole Guardasigilli colla proposta dell'articolo del progetto Cassinis.

Dunque se non vi è avviso in contrario, io proporrei al Senato di discutere ordinatamente le proposte del progetto dell'Ufficio Centrale, tenendo conto dell'emendamento del Senatore Martinengo e del Senatore Lauzi, libero ai signori Senatori di fare le osservazioni che crederanno.

Riprendendo l'esame della prima parte dell'articolo 2, si procederà in seguito parte per parte distintamente. Progo i signori Senatori di volere ad ogni parte che si legga di quest'articolo fare le proposte che crederanno.

Rimane poi a sapere se si debba rimandare all'Ufficio Centrale ogni proposta di emendamento.

Veramente nello stato d'opinione in cui si mostra l'Ufficio Centrale non mi pare che vi sia grande speranza di poter venire ad un risultato che aggiunga qualche facilità alla discussione.

Quindi se non vi è altra formale proposta di rimandare i singoli emendamenti all'Ufficio Centrale io mi asterrei da questo sistema, perchè, ripeto, la materia è assai complicata e conviene semplificarla col metodo della discussione, e non accrescerne le difficoltà.

Do lettura dell'articolo.

CAPO I.

Art. 2.

Dei casi ecc. (Vedi infra).

Senatore Vacca. Domando la parola. Qui cade una osservazione sull'enumerazione.

Occorre uno sbaglio per errore tipografico; prima si deve dire:

CAPO I.

Dei casi, ecc. (V. infra).

Poi: Art. 2.

Presidente. Va benissimo.

CAPO I.

Dei casi in cui è ammesso l'arresto personale.

Art. 2.

L'arresto personale avrà luogo nei seguenti casi:

1. Contro colui che vende o ipoteca un immo-

bile sapendo di non esserne il proprietario, o che asserisce come liberi i beni già affetti da ipoteca o da altra gravanza, o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali i beni sono soggetti. »

A questo numero si è proposto un emendamento dal Senatore Martinengo, il quale consisterebbe nello scrivere:

« 1. Contro colui che vende od ipoteca un immobile sapendo di non esserne il proprietario o che scientemente asserisce, ecc.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi pare che intorno a questo primo numero sieno tutti d'accordo tanto il Relatore della Commissione, quanto il Ministro, e il Senatore Martinengo, che, cioè, si vuole la scienza del fatto cui allude il paragrafo.

L'onorevole Senatore Arnulfo faceva però osservare che la difficoltà della cosa starebbe nell'obbligo al creditore di provare la scienza o mala fede del debitore, e che avrebbe accettato volentieri qualunque mezzo che lasciando la questione di merito come è, permettesse al debitore di provare la sua buona fede.

Io sono entrato in questo pensiero, e quindi la mia proposta consiste nell'aggiungere in fine del numero 1: *a meno che il debitore non giustifichi la sua buona fede.*

Presidente. Abbia la bontà di mandare per iscritto il suo emendamento.

(Il Senatore Lauzi trasmette al banco della Presidenza la sua aggiunta.)

Il Senatore Martinengo accetta?

Senatore Martinengo. L'accetto.

Presidente. L'aggiunta del Senatore Lauzi è in questi termini: *a meno che il debitore non giustifichi la sua buona fede.*

Essa verrebbe in fine del numero 1 dell'articolo 2. Avendo il signor Senatore Martinengo aderito alla medesima, chiederò ora al signor Ministro Guardasigilli se l'accetta.

Ministro Guardasigilli. Non ho difficoltà di accettare il concetto così formulato.

Senatore Vacca. L'Ufficio Centrale concorde accetta eziandio la nuova redazione.

Presidente. Sono lieto di vedere l'accordo nelle opinioni dell'Ufficio Centrale.

Chiedo se è appoggiata l'aggiunta del Senatore Lauzi.

(Appoggiata.)

Senatore Alfieri. Se è accettata dall'Ufficio Centrale non è più necessario...

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Dubito che la parola *sapendo*, che si legge nel principio di questo numero, contrasti col senso dell'emendamento proposto dal Senatore Lauzi. Ed in vero quella parola sembrando voler provata in

colui che vende od ipoteca un immobile non suo, la scienza di non esserne proprietario, non vedo come possa conciliarsi con ammetterlo poi a provare la buona fede.

Senatore Lauzi. Mi pare che anche i precedenti oratori abbiano distinto appunto questi due casi, sicchè, mentre il paragrafo mette la scienza nel caso della vendita di fondo non suo, nulla dice riguardo agli altri; epperò dichiaro, che la mia aggiunta non si riferisce che al caso *delle gravasse od ipoteche*, e non al caso della vendita di fondo non suo; nel quale l'idea della scienza necessaria per subire l'arresto personale è già inclusa nella frase precisa del testo della legge.

Presidente. Intenderebbe dunque, che la sua aggiunta non colpisca che l'ultima parte?

Senatore Lauzi. I casi sono tre.

Presidente. Converrebbe disgiungerli.

Senatore Lauzi. L'interpretazione viene naturalmente. Il primo caso riflette colui che vende od ipoteca un immobile sapendo di non esserne il proprietario; il secondo tocca quegli, che asserisce come liberi i beni già affetti da ipoteca o da altra gravanza. E qui non si dice sapendolo.

Poi viene l'ultimo caso di colui che dichiara ipoteche minori di quelle alle quali i beni sono soggetti.

Dunque mentre il *sapendo* regge il primo di questi casi, l'autorizzazione, la possibilità di giustificare la buona fede evidentemente non si applica che agli altri due casi.

Senatore Alfieri. Sarebbe semplicissima la cosa: non si tratterebbe che di aggiungere dopo le ultime parole della proposta Lauzi queste « in tali asserzioni o dichiarazioni. »

Presidente. L'onorevole Senatore Alfieri indicherebbe una redazione la quale sarebbe in questi termini:

Il numero primo dell'articolo secondo sarebbe qual è proposto; verrebbe infine l'aggiunta del Senatore Lauzi « a meno che il debitore non giustifichi la sua buona fede » cui il Senatore Alfieri aggiungerebbe ancora « in tali asserzioni o dichiarazioni. »

Siccome ci sono i verbi *asserire* e *dichiarare*, l'applicazione delle disposizioni si restringerebbe ai soli due casi in cui si riscontrano le corrispondenti asserzioni e dichiarazioni; si potrebbe mettere anche un punto e virgola onde meglio distinguere.

Senatore Duchoqué. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. L'osservazione che ho fatta, era di forma; ma dopo le spiegazioni che sono state date, si converte per me in osservazione di fondo. Ritenute quelle spiegazioni, mi si presenta un urto di principii fra la regola che si stabilirebbe pel primo dei tre casi previsti, e quella che si stabilirebbe per gli altri due. Nel primo caso si metterebbe il creditore nell'obbligo di fare la prova della scienza della non proprietà nel venditore o debitore, e così il debitore in questo caso che è il più odioso per lui, sarebbe es-

uerato dalla prova della sua buona fede, mentre negli altri due casi meno odiosi per lui, perchè casi nei quali la buona fede è men difficile, sarebbe posto nella condizione più sfavorevole di fornire la prova. Mi pare insomma che stabiliremmo un ordine di prestazioni in manifesto contrasto colla ragione dei fatti.

Se queste mie osservazioni avessero un valore, si potrebbe correggere la prima parte dell'articolo col parlare di *immobile non suo*.

Presidente. Abbia la bontà di far passare la sua redazione perchè siamo già in sufficiente difficoltà ed elasticità di termini.

Senatore Duchoqué. Si otterrebbe la precisione cominciando a dire:

« 1. Contro colui che vende o ipoteca un immobile non suo, ovvero di cui non sia proprietario. »

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Avverta il signor Senatore Duchoqué all'esattezza della terminologia legale, ed alle redazioni che si sono fatte in tanti codici in questa materia.

La parola è al Senatore De Foresta.

Senatore De Foresta. Per me avrei preferito il numero primo della proposta del signor Ministro Guardasigilli.

Confesso questo mio rincrescimento, tuttavia dichiaro che per spirito di conciliazione, mi acconcierei alla proposta dell'Ufficio Centrale, e dirò che si potrebbe ottenere la spiegazione desiderata dall'onorevole Senatore Martinengo, formulando il numero primo in questi termini:

« Contro colui che vende od ipoteca un immobile sapendo di non esserne il proprietario, o che asserisce come liberi i beni che già sapeva affetti da ipoteca o da altra gravanza; o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali non ignora che i beni sono soggetti. »

Senatore Lauzi. Questa nuova redazione riproduce ancora quanto io ho creduto di modificare, perchè lascia tutto il carico della prova della scienza al creditore; ora mi pare che si trattasse di togliere quest'inconveniente ammettendo il debitore alla prova della sua buona fede. Questo è quello che ho voluto esprimere nel mio emendamento; ora se si accetta la redazione dell'onorevole Senatore De Foresta, il quale rientra in quella del Senatore Martinengo, il sistema è perfettamente rovesciato.

Presidente. Il Senatore De Foresta non ha ancora mandato la sua proposta; intanto mi permetta il Senato che rilegga l'emendamento Lauzi, Martinengo e Alfieri come l'ho formulato, e al quale ho aggiunta una parola.

Senatore Martinengo. Domanderei la parola.

Presidente. Mi lasci leggere l'emendamento perchè ci ho aggiunto, come dissi, una parola « contro colui che vende od ipoteca un immobile sapendo di non esserne proprietario; » e poi mi sono permesso di suggerire la ripetizione dell'avverbio *contro*, e di mettere: « e contro colui che asserisce come liberi i beni già

affetti da ipoteca o da altra gravezza; o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali i beni sono soggetti; a meno che il debitore non giustifichi la sua buona fede in tali asserzioni o dichiarazioni. »

Questa redazione è accettata?

Senatore De Foresta. Per mio conto dichiaro che non potrei accettarla.

Presidente. Interrogavo i proponenti se accettano questa redazione.

Senatore Martinengo. Se qual proponente il signor Presidente ritiene anche me, io debbo dichiarare che accetto la proposta dell'onorevole De Foresta, e qualora egli non l'abbia ancora formulata, la formolerò io di nuovo, in quanto la mi pare la più concreta.

Presidente. Allora abbiano la bontà di formularla e la mandino scritta al banco della presidenza.

(Il Senatore De Foresta trasmette la sua redazione al banco della Presidenza.)

Do lettura della nuova relazione del numero 1 dell'articolo 2 statami fornita dall'onorevole Senatore De Foresta, e che egli intende proporre in questi termini: « Contro colui che vende od ipoteca un immobile sapendo di non esserne il proprietario, o che asserisce come liberi i beni che egli sa già affetti da ipoteca od altre gravezze, o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali non ignora essere soggetti i beni » si potrebbe ancora aggiungere « i beni medesimi » che così la dizione sarebbe più chiara.

Senatore De Foresta. Ora domanderei un momento la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Dopo aver proposta questa redazione io devo una risposta all'onorevole Senatore Lauzi, per dichiarargli il perchè io la preferisco a quella che egli aveva proposto, e che riproduceva il concetto espresso dall'onorevole Senatore Arnulfo che non si obblighi il creditore a provare la mala fede del debitore, ma che sia invece questi che debba giustificare la sua buona fede.

Io non posso ammettere questa opinione, per una ragione semplicissima, cioè che se fosse adottata dal Senato, si obbligherebbe il debitore a provare la sua buona fede, la qual cosa, mi permetta l'onorevole Senatore Arnulfo, sarebbe contro tutti i principii: la buona fede si presume sempre; è la mala fede che vuol essere provata, e lo vuol essere tanto più, quando da questa mala fede si deduce una misura rigorosa di esecuzione, come quella dell'arresto personale che equivale ad una pena.

Infatti noi non vediamo in nessun Codice stabilito che l'arresto personale, nel caso di cui trattasi, non avrà luogo, salvo che colui che ha dichiarato libero un fondo soggetto ad ipoteca o venduto un fondo altrui, giustifichi che ha ciò fatto in buona fede.

Ecco perchè io non potei accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi. Io credo che basti che in tutti tra i casi accennati nei tre incisi di

questo articolo sia sempre inteso che non vi è luogo all'arresto personale che allorquando vi fu mala fede da parte del debitore, la qual cosa è chiaramente e sufficientemente espressa nella redazione da me formulata.

L'onorevole Senatore Arnulfo, diceva che sarà difficile al creditore di provare la scienza del debitore; ma io rispondo che sarebbe ancora più difficile a questo di provare la sua ignoranza, che sarebbe un fatto negativo.

Presidente. Prima di dare la parola al signor Senatore Duchoqué, pregherei l'Ufficio Centrale a dirmi se aderisce alla proposta De Foresta.

Senatore Vacca, relatore. Dichiaro che la maggioranza dell'Ufficio Centrale accetta la proposta De Foresta.

Presidente. La parola è al Senatore Duchoqué.

Senatore Duchoqué. Il mio emendamento stava in relazione all'emendamento Lauzi, perchè accogliendosi questo emendamento e lasciando stare la prima parte dell'art. 2 come era, ne sarebbe venuto, se non m'inganno, un controsenso giuridico. Ma se si accettano le riforme ora proposte dall'Ufficio Centrale che mettono i tre casi alla pari, cessa la ragione del mio emendamento; col che non intendo per ora di vincolare il mio voto alla proposta comunque riformata.

Mi limito a dire che il mio emendamento non ha più ragione di essere. Ma dacchè ho la parola e dacchè le mie osservazioni non possono ormai abbracciare i principii informativi di questa legge alla cui discussione generale ed a quella sul primo articolo io, per necessità di pubblico ufficio, non potei assistere nella seduta di ieri, non voglio non dare un brevissimo tocco intorno al rapporto che trovo tra la disposizione che viene proposta e due considerazioni, che ho sentito ora fare e dall'onorevole Guardasigilli e dall'onorevole Senatore Mameli.

L'onorevole Guardasigilli ben diceva, a mio avviso, non ritenere giusto, non ritenere accettabile che quando un'azione sia criminalmente perseguibile ed il suo autore sia punito a termini del Codice penale, debba poi subire per l'azione medesima o per le sue conseguenze l'arresto personale in via civile.

Mi pare che lo stesso, presso a poco, abbia detto l'onorevole Senatore Mameli; anzi mi pare avere egli mostrato assai manifesta inclinazione a che, per non fare confusione di principii, laddove vuol farsi fondamento di disposizione la frode, si lasci ogni sanzione relativa alla legge propriamente penale, anzi che alla legge civile.

Senatore De Foresta. Ma per adesso non si discute che il numero terzo.

Senatore Duchoqué. Domando perdono, quanto a me, l'osservazione che fo, conviene anche al disposto nel numero primo, o si limita ad una semplice osservazione di fatto, che mi credo in dovere di fare sia

che possa, oppur no, avere da alcuno corrispondente risposta.

Le azioni che son prevedute nel num. 1 dell'articolo secondo per alcuno dei Codici penali tuttavia vigenti in alcune provincie del Regno, sono positivamente delitti di frode perseguibili in via penale.

Ora ne conseguirebbe che la disposizione in esame trovando disposizioni diverse nei vari Codici penali, gli stessi casi saranno diversamente regolati secondo le diverse provincie e si vegga se non avverrà che le medesime azioni che prima fossero investite da una sola sanzione o civile o penale, per effetto di questa legge vengano ad essere in alcune provincie investite da doppia sanzione.

Mi limito, come ho detto, a questa semplice osservazione per quel conto che può meritare.

Presidente. Ha la parola il sig. Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. È indubitato che l'articolo come è stato formulato dall'onorevole Senatore De Foresta concerne lo stellionato, il dolo, la mala fede.

È indubitato parimenti che in tutte le antiche legislazioni d'Europa lo stellionato era considerato come un reato, e punito. Nei nuovi Codici penali è scomparso, e giustamente: perocchè può attribuirsi ad un fatto la qualifica di crimine o delitto, non già quando questo fatto sia animato da mala fede o da dolo (ve ne sono molti di questa natura, e non perciò sono puniti); ma quando produce un danno sociale. Producono un danno sociale quei soli fatti che non si possono prevenire, che qualunque diligenza usata dagli individui non basta a tener lontani da loro.

Ebbene, o Signori, ho udito molti forensi adusati alle dottrine dell'antico diritto criminale lamentare perchè nei nuovi Codici penali non era punito lo stellionato. Ma questi lamenti non nascevano dal difetto del Codice penale, ma dal difetto delle leggi civili; perocchè se le leggi civili fossero state corrispondenti a quel grado di perfezionamento a cui era giunta la legislazione penale, quando essa non stabiliva pene che contro i fatti soltanto che producono un turbamento nell'ordine sociale; se le leggi civili, dico, avessero raggiunto quel grado di perfezione a cui in alcuni paesi si è pervenuto, a cui noi tra poco certamente perverremo, lo stellionato sarebbe scomparso dal Codice penale senza detrimento, senza la possibilità di danno alcuno. Imperocchè quando tutte le gravzze sieno fatte pubbliche, quando le traslazioni di proprietà sieno pubblicate, evidentemente non è possibile nè pericolo, nè danno; e se mai avviene anche un danno, nonostante questi provvedimenti della legge, questo non può apparire che come individuale, vale a dire tale, che bastava una mediocre diligenza a prevenire e tener lontano; danno tale che non può turbare la società, non può allarmare gli animi di coloro, i quali non hanno per la loro negligenza risentito quel danno.

Però io dico che quando noi avremo raggiunto nelle leggi civili la completa pubblicità per le gravzze e le ipoteche, questa sanzione che qui possiamo diverrà assolutamente superflua. Ma certamente se essa può ancor rimanere in qualche parte, non può trovarsi, non può rimanere nel Codice penale.

Il concetto però da cui questa disposizione deve essere animata, e che mi pare importante, è che per parte del debitore vi sia la mala fede, e questo era espressamente dichiarato nella proposta che avevo l'onore di presentare al Senato, ed a questo accennava l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Lauzi. Epperò io dichiarava che incontrandosi queste proposte nel medesimo concetto, non aveva difficoltà ad accettarle; ma quanto alla determinazione del concetto, siccome risulta dall'emendamento Lauzi, accetto le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore De Foresta.

È giusto che colui il quale pretende di usare contro il debitore di questa garanzia provi egli la mala fede del suo avversario, perchè è giusto in ogni caso presumere la buona fede. Però io accetto l'emendamento proposto dal signor Senatore De Foresta.

Senatore Mameli. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Senatore Arrivabene, e poi al signor Senatore Mameli.

Senatore Arrivabene. Io mi limito solo a fare una osservazione di relazione, giacchè quanto alla questione mi dichiaro tutt'affatto incompetente. Mi sembra che l'onorevole nostro signor Presidente ha letto una redazione sua propria....

Vock No.

Senatore Arrivabene... talmente chiara, talmente direi elegante che la preferirei a tutte le altre....

Presidente. Ringrazio l'onorevole Senatore delle sue lusinghiere espressioni, ma non le merito, perchè non ho fatto altro che riprodurre quello che avevano indicato i signori Senatori Lauzi, Alfieri e Martinengo.

La parola è al signor Senatore Mameli.

Senatore Mameli. Duolmi di non essere d'accordo col signor Guardasigilli in alcune opinioni da lui espresse. Non ammetto che il reato di stellionato sia scomparso dal Codice penale: è scomparsa la parola, ma sussiste la cosa sotto il nome generico di truffa, che comprende tutti i raggiri dolosi per appropriarsi le altrui sostanze.

Così pure non ammetto, che colla riforma del Codice civile non potrà più verificarsi il caso di stellionato; poichè vi sono e vi saranno sempre ipoteche, le quali iscritte in tempo debito prenderanno grado dalla loro origine.

Io non escludo il concetto della mala fede, contendo solo che per il creditore sta il fatto, il quale deve bastare per onerare il debitore che non paga, della prova della sua buona fede.

Presidente. Vi sono adunque due proposte che chiamerò dal nome dei proponenti e degli intervenuti:

una dei Senatori Lauzi, Martinengo, Alfieri, concepita in questi termini. (V. sopra)

Questa proposta era stata accettata dalla maggioranza dell'Ufficio Centrale, e poscia la maggioranza stessa ha rievocato la sua adesione.

Per buona ventura io aveva domandato se era appoggiata anche dopo che l'Ufficio Centrale si era pronunciato in proposito. Epperò s'intende appoggiato l'emendamento malgrado che l'Ufficio Centrale abbia rievocato il suo consentimento.

Senatore **Arnulfo**. L'Ufficio Centrale l'aveva accettato all'unanimità.

Presidente. Sì all'unanimità, ma adesso è contrario, ed ha fatto adesione alla proposta del Senatore De Foresta, alla quale acconsente il sig. Ministro.

Senatore **Alfieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Alfieri**. Intendo di purgarmi dell'accusa che mi potesse essere fatta, d'essermi immischiato in una questione scientifica e nella quale io mi riconosco assolutamente incompetente.

Era uno dei Senatori che stanno in faccia a me, il signor Senatore Duchoqué, che aveva avvertito che le tre parti di questo paragrafo non concorderebbero più, stando la redazione del signor Lauzi: ed unicamente per conformar questa alle fatte osservazioni, ho proposto di aggiungere che la riserva si riferisce alle dichiarazioni ed asserzioni, ecc. ma io non intendo farmi autore nè d'un emendamento nè di una parte di esso che possa avere l'apparenza di una proposta scientifica, perchè dichiaro nuovamente di essere incompetente.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Dietro le parole dell'onorevole Alfieri devo fare anch'io una dichiarazione.

Io ho ritirato la mia adesione all'emendamento del Senatore Lauzi, quando venne formulato quello del signor Senatore De Foresta, per conseguenza io contro di esso dovrei votare appoggiando quest'ultimo.

Presidente. Dunque non accetterebbe più la paternità di quell'emendamento? la quale rimane ristretta all'onorevole Lauzi. Quando io ho indicato questi tre nomi, l'ho fatto perchè mi parve che riassumessero sinteticamente le fasi della discussione.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. In questo genere di paternità io era ben contento di aver a compagno l'onorevole Senatore Alfieri, però io la accetto anche da solo. (ilarità.)

Presidente. Rileggo la proposta del Senatore Lauzi per metterla ai voti.

Ritengano i signori Senatori che è il N. 1 dell'articolo 2, capo 1, che trovasi ora in discussione. (Vedi sopra.)

Senatore **Coppola**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Coppola**. Mi pare che l'ultima clausola

dell'emendamento Lauzi sia assolutamente inutile, perchè colui il quale dichiara ipoteche minori di quelle alle quali i beni sono soggetti è *re ipsa* in mala fede.

Ora costui per effetto del fatto suo spontaneo costituito in mala fede, ha però il diritto di difendersi allorchè è tradotto in giudizio. Egli potrà dire; io sono in buona fede, ed eccone le prove.

Quindi mi pare che sia supervacanea quest'ultima clausola che si dovrebbe sopprimere.

Senatore **Corsi**. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Corsi**. Ho domandato la parola per dichiarare che consentirei nella proposta del Senatore De Foresta, come è redatta: ma debbo ad un tempo dichiarare e dichiaro che sono dolente che il signor Ministro Pisanelli abbia abbandonato il suo bel sistema di non più parlare dell'arresto personale in materia civile. È tempo che si cessi di volere l'esecuzione di obbligazioni civili colla intimidazione, dell'arresto dell'obbligato. Quando si tratta di fatto coloso e dannoso v'ha il Codice penale. Molte osservazioni e ragioni potrei addurre a sostegno della mia opinione, ma siccome questa questione apparterrebbe alla discussione generale, ed essa è chiusa, non entro più nella medesima; però siccome io porto l'accennata opinione, così non voterò l'articolo.

Ministro di Grazia e Giustizia. Cedendo alle osservazioni dell'Ufficio Centrale ho creduto far atto di ossequio al Senato, e d'altra parte come questa legge era ed è urgentissima, io certamente doveva accettarla, quale sperava potesse essere votata.

Presidente. Metto ai voti la proposta del signor Senatore Lauzi. Credo che il Senato sia sufficientemente edotto dei termini in cui è concepita.

Cbi la approva sorga.

Senatore **Mameli**. Desidererei sapere...

Presidente. Perdoni signor Senatore, mentre si vota non si può parlare, il regolamento non permette che si parli durante la votazione, dopo avrà la parola.

(La proposta Lauzi è respinta.)

La parola è al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli**. Voleva solamente sapere, non avendo capito bene le ultime parole, in che senso era concepito l'emendamento; voleva sapere se il Senatore Lauzi persisteva nelle sue prime idee, perchè se sta la prima proposta, che cioè la prova incomba al debitore, io l'accetto, ma se la prova della mala fede incombe al creditore, io non potrei accettarla.

Presidente. Ho letto tre volte l'emendamento, ho pregato l'onorevole Lauzi di dire se era esatta la sua redazione, il Senatore Lauzi ha aderito, non vi ha più che dire.

Ora si tratta di mettere ai voti la proposta del Senatore De Foresta, a cui aderisce il signor Ministro; la leggerò:

« 1. Contro colui che vende o che asserisce come

liberi i beni che egli sa già affetti da ipoteca o da altra gravanza, o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali non ignora essere soggetti i beni medesimi. »

Se non si domanda ulteriormente la parola, lo metterò ai voti, chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Il Senato crede di procedere ancora nella discussione?

(*Varie voci: A giovedì...*)

Presidente. Sarà rimandato a giovedì il seguito della discussione per tutti gli altri articoli, e per tutto ciò che ha rapporto coll'ordine del giorno d'oggi.

Avevo fatto una revisione dei progetti che possono essere portati prontamente in discussione, mi occorre il progetto di legge per la soppressione di alcune giudicature.

Preglierei il signor Senatore Ceppi, che ne è il relatore, a voler indicare se esso sia in stato di essere portato in discussione.

Senatore Ceppi. Quando l'Ufficio Centrale mi ha fatto l'onore di affidarmi l'incarico di Relatore su questo progetto di legge, io feci al signor Guardasigilli alcune osservazioni, che tendevano a dimostrare, che il medesimo, preso nel concetto del Ministero, si riduceva ad una piccola economia di danaro, mentre poteva avere relazione col progetto di legge per l'abolizione del contenzioso amministrativo di cui erasi fatta la presentazione nell'altro ramo del Parlamento.

L'onorevole Ministro disse, che avrebbe proceduto a nuovo esame di questo progetto, ma che intanto il medesimo poteva ritenersi per sospeso.

Di modo che, se il signor Ministro conferma questa sua dichiarazione, l'Ufficio Centrale si crederà esonerato sino a che egli abbia avuto la compiacenza di comunicargli il suo definitivo divisamento.

Io posso dichiarare al signor Presidente del Senato che intanto questo progetto di legge è in istato di sospensione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Siccome dopo che fu presentato il progetto, come il Senato sa, è stata presentata alla Camera dei Deputati una legge generale per l'abolizione del contenzioso amministrativo, così è parso anche a me opportuno, che si sospendesse la discussione di questo progetto, finchè non sia votato l'altro dalla Camera dei Deputati.

Presidente. Il Senato terrà conto della dichiarazione del signor Ministro e non avrà più carico relativamente a questo progetto di legge, finchè non avvengano nuove dichiarazioni.

Il Senato è convocato dunque giovedì alle ore due in adunanza pubblica pel seguito della discussione d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)